

Infoleg CRP News

Direzione Processo Legislativo
Silvia Bertini

Settore Studi
Documentazione e
Supporto Giuridico Legale
Aurelia Jannelli



InfolegCrpNews

A cura di:
Maria Morello,
Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:
Francesca Mezzapesa

14 LUGLIO 2015



SOMMARIO

AMBIENTE	3
<i>Energia fotovoltaica – Incentivi</i>	3
CONTRATTI	3
<i>Segretezza degli atti di gara</i>	3
<i>Appalti pubblici – Anticorruzione</i>	4
DIRITTO COSTITUZIONALE	5
<i>La dimensione funzionale dei doveri pubblici</i>	5
DIRITTO COMUNITARIO	5
<i>L'Europa fra sovranità indecisa e ipertrofia</i>	5
GIUSTIZIA	6
<i>Diritti dei detenuti</i>	6
INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE	7
<i>Amministrazione Digitale</i>	7
LAVORO	8
<i>Revisioni dei contratti e delle mansioni</i>	8
<i>Conciliazione delle esigenze di vita e di cura, vita e lavoro</i>	8
PRIVACY	9
<i>Garante Privacy: donazione degli organi sulla carta d'identità</i>	9
REGIONI	10
<i>PDL n. 654 del 22 maggio 2015 della Regione Emilia Romagna "Istituzione della Commissione regionale per la promozione della cultura della sicurezza, della legalità e per il contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata e attività corruttiva"</i>	10
<i>PDL n. 264 del 6 giugno 2015 della Regione Lazio "Disposizioni in materia di mobility management aziendale"</i>	11
<i>Obiettivi e strumenti nella riforma costituzionale dello stato regionale</i>	11
SANITA'	12
<i>Responsabilità professionale</i>	12

AMBIENTE

Energia fotovoltaica – Incentivi

Nella nota di commento intitolata "Controversie sugli incentivi per la produzione di energia fotovoltaica: competente il giudice amministrativo", a cura di Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School Of Economics, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A.", (06/07/2015) reperibile sulla banca dati Nuova De Agostini, si evidenzia che, il TAR Lazio, Roma, con la sentenza, non definitiva, Sez. III-ter, del 24 giugno 2015, n. 8661, ha posto l'attenzione su un argomento di grande attualità quale è quello delle tariffe incentivanti in tema di energia pulita.

Nel caso preso in esame, si rileva che, la società ricorrente (titolare di un impianto fotovoltaico che fruisce delle tariffe incentivanti riconosciute in base all'art. 7, del D. Lgs n. 387 del 2003, e all'art. 25, comma 10 del D. Lgs. n. 28 del 2011 e D.M. 19 febbraio 2007, con i termini e le modalità impartite in una apposita Convenzione di diritto privato stipulata con il GSE), chiede in sintesi sia l'accertamento del diritto di non esercitare alcuna delle tre opzioni di riduzione (ex art. 26, comma 3, lett. a, b, c. del D.L. n. 91 del 2014) dell'incentivo riconosciuto per la produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico, sia il conseguente diritto di

considerare le condizioni contrattuali stabilite nelle convenzioni contratte con il G.S.E.

L'adito Tar ha ritenuto che la controversia sia soggetta alla giurisdizione esclusiva del G.A. in base a quanto previsto dall'art. 133, lett o) del D. Lgs. n. 104 del 2010. Si precisa in tale sentenza che ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 104 del 2010 cit. "*per pubbliche amministrazioni, ..., si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo*"; in questo ambito rientra anche il GSE in virtù delle competenze e prerogative pubblicistiche ad esso attribuite dalla normativa vigente (tra cui il D.Lgs. n. 28 del 2011 e i decreti ministeriali di attuazione aventi ad oggetto i vari Conti Energia) in materia di impianti di produzione di energia rinnovabile.

Inoltre, il medesimo Tribunale, ritiene che, anche le domande di accertamento, proposte con il ricorso principale, rientrino nell'ambito della giurisdizione esclusiva del G.A.

Detto Tribunale definendo parzialmente il giudizio, ne ha affermato la propria giurisdizione e respinto l'eccezione sollevata dalla parte resistente, d'invalidità dell'azione di accertamento proposta dalla ricorrente.

CONTRATTI

Segretezza degli atti di gara

Nella nota di commento intitolata "Scorretta conservazione degli atti di gara: solo se c'è manomissione di plichi", a cura di Federico Gavioli, revisore legale dei conti e giornalista pubblicitario, pubblicato sul Quotidiano Legale dell'Ipsoa (07/07/2015), si evidenzia che, nelle procedure di gara il requisito della segretezza delle offerte, in relazione alla scorretta conservazione degli atti di gara, ha valore solo se sussistono elementi di manomissione o alterazione dei plichi. Lo ha

sancito il Consiglio di Stato, con l'emanazione della sentenza, Sez. V del 16 giugno 2015, n. 2937. Pertanto è da respingere il ricorso di una SRL che sosteneva che vi fosse stata una scorretta conservazione degli atti di gara che aveva compromesso il risultato finale dell'aggiudicazione.

Nel testo, si distinguono, i seguenti punti: il contenzioso; l'integrità delle buste delle offerte; l'analisi del Consiglio di Stato.

Il caso di specie, prende avvio, con ricorso presentato presso il Tribunale amministrativo di una SRL, la quale impugnava il secondo provvedimento di aggiudicazione definitiva, emanato dal Consiglio di Amministrazione di una società che gestiva l'acquedotto comunale, con il quale era stata aggiudicata ad una SRL concorrente l'esecuzione dell'appalto relativo ai lavori di rifacimento ed adeguamento della rete idrica di un Comune. L'impugnativa concerneva una serie di provvedimenti, tra i quali, quello di aggiudicazione definitiva della gara e tutti i verbali predisposti dalla Commissione giudicatrice. Il Tar procedendo all'esame del ricorso, lo dichiarava inammissibile. Avverso la sentenza sfavorevole detta SRL, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'associazione temporanea, unitamente ad altra società ha proposto il ricorso in appello.

Appalti pubblici – Anticorruzione

Nell'approfondimento intitolato "Linee guida Anac per società ed enti di diritto privato controllati da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici economici", a cura di Mauro Alovisio, avvocato, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A." (08/07/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha emanato, dopo aver promosso una consultazione pubblica on line, le linee guida anticorruzione e trasparenza per le società e gli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici e, nel contempo, ha fornito indicazioni specifiche avvalendosi di strumenti di prevenzione e trasparenza diretti ed energici (Det. 17 giugno 2015, n. 8 dell'Anac). Le medesime sono rivolte anche alle amministrazioni controllanti, vigilanti che sono tenute ad attivarsi per assicurare e promuovere, in relazione al tipo di controllo o partecipazione, l'adozione di misure di prevenzione e di trasparenza. Le medesime concernono il quadro normativo e forniscono alcune indicazioni interpretative di carattere generale e approfondiscono i profili riguardanti: - le società in controllo pubblico;

Il Consiglio di Stato condivide quanto sostenuto nel giudizio di primo grado, in particolare osserva che dagli atti di causa e specificamente dal verbale datato 16 novembre 2011, si evince la regolarità della documentazione presentata dall'associazione, per altro è necessario considerare che il legale rappresentante della SRL ricorrente era presente alla seduta, e non ha fatto risultare a verbale alcuna dichiarazione e nemmeno ha ripreso quanto avvenuto in quella sede nei successivi atti.

Soprattutto, il suddetto verbale non è stato impugnato per querela di falso, per cui le sue attestazioni devono essere ritenute veritiere. Pertanto non essendo emerse manomissioni di sorta o alterazione dei plichi degli atti di gara, detto Organo ha dichiarato non fondato il ricorso e quindi lo ha respinto.

- le società a partecipazione pubblica non di controllo; - gli altri enti di diritto privato controllati e partecipati; - gli enti pubblici economici.

Le Linee guida sono finalizzate ad orientare le società e gli enti nell'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed a superare l'approccio di mero adempimento teorico e burocratico, al fine di adottare strumenti di prevenzione mirati e incisivi in relazione ad ogni realtà organizzativa dei singoli enti. Le Linee guida costituiscono un documento utile in quanto secondo ANAC, il quadro normativo della L. n. 190 del 2012 e dei relativi decreti di attuazione, è particolarmente complesso, non coordinato, fonte di incertezze interpretative e non tiene adeguatamente conto delle esigenze di differenziazione in relazione ai soggetti, pubblici e privati, a cui si applica. Esse, soprattutto richiamano l'attenzione degli enti sulle attività di vigilanza svolte dall'Anac. Inoltre, le medesime stabiliscono precise scadenze, adempimenti ed i principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel D. Lgs. n. 33 del 2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni.

DIRITTO COSTITUZIONALE

La dimensione funzionale dei doveri pubblici

Nello studio intitolato "Appunti per uno studio sulla dimensione funzionale dei doveri pubblici", a cura di Francesco Rimoli, professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'università di Teramo, si sottolinea che, in questi ultimi anni, sta emergendo un particolare interesse per il ruolo e la funzione dei doveri costituzionali iscritti nel testo costituzionale in contrapposizione a quello dei diritti. Infatti questi ultimi non potrebbero essere garantiti senza il rispetto di un nucleo consistente di doveri, i quali costituiscono l'essenza dell'obbligazione politica e, nel contempo, il presupposto primario della convivenza civile, in stretta connessione al principio di solidarietà.

Nel testo l'autore si sofferma sui seguenti punti: la costituzione dei diritti e quella dei doveri; comunitarismo, liberismo, doveri; la prospettiva di Habermasse: la cooriginarietà di autonomia pubblica e privata; - il

paradigma dei diritti fondamentali nella prospettiva di Luhmann; la concezione funzionale dei diritti fondamentali e la sua applicabilità ai doveri pubblici ed i doveri nella crisi della democrazia.

A parere dell'autore, compito dello studioso del diritto non è quello di giudicare, ma osservare, descrivere e cercare di comprendere; in tal senso la prospettiva funzionalistica fornisce strumenti preziosi, che non vanno ignorati. Starà poi alla coscienza di ciascun cittadino tramite la tutela del prezioso paradigma dei diritti fondamentali, far sì che gli spazi di libertà individuali, e con essi la medesima democrazia, non siano invece soffocati dall'inflessibile gioco dei ruoli e delle funzioni.

Il testo dello studio è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=29837&dpath=document&dfile=01072015115353.pdf&co>

DIRITTO COMUNITARIO

L'Europa fra sovranità indecisa e ipertrofia

Nel commento intitolato "L'Europa fra sovranità indecisa e ipertrofia. Sciogliere le sovrapposizioni per un'Europa più snella?", a cura di Romano Ferrari Zumbini, professore di storia del diritto alla LUISS Guido Carli, l'autore evidenzia la diversità di valori che si sono venuti a creare nei riguardi dell'Europa dal dopoguerra ad oggi e cerca di indagarne le motivazioni. Infatti, afferma che la bandiera dell'Unione Europea non riesce più ad emozionare, mentre, invece quella degli Stati Nazionali riesce ancora in modo adeguato in tale intento. Il problema è capire il perché di questa differenza forse un amore viscerale verso le bandiere nazionali e non altrettanto verso la bandiera Europea? ci si chiede cosa rappresenta veramente la

bandiera europea? A parere dell'autore il problema è da attribuirsi al profilo culturale. Infatti l'Europa fornisce un'immagine riduttiva quando si presenta solo più come lo strumento per finanziare l'agricoltura ed i progetti di ricerca, infatti non è con la BCE e il QE che si creano realmente i valori condivisi. Oggi si valuta l'Europa sulla base dei PIL annuali, delle quotazioni dell'Euro, ma questa è un'operazione ineluttabilmente perdente. A parere dell'autore, gli spunti di riflessione che ne conseguono sono essenzialmente due: 1) superare il dogma della rigidità costituzionale; 2) cancellare le sovrapposizioni istituzionali. La rigidità fu conquista del XX Secolo, ribadita dal costituzionalismo post-bellico, ma

attualmente nel XXI Secolo, l'Europa ha bisogno di un'assemblea costituente.

A parere dell'autore per porre soluzione ai problemi che affliggono l'Europa la possibile soluzione si rinviene nell'avere il coraggio di smantellare qualcosa o al centro o in periferia. Nel politicamente corretto si persegue costantemente il rafforzamento continuo della struttura europea, senza però recidere il cordone ombelicale degli Stati nazionali. E' estremamente importante riflettere sull'attuale monopolio del costruttivismo tecnocratico e chiedersi se non sarebbe meglio tornare ad essere più 'semplicemente' un progetto politico, facendo

i conti con il problema della democrazia e recuperare una sovranità chiara e convinta.

Altra soluzione ipotizzabile: avere il coraggio di decidere cosa dovrà essere il diritto in avvenire.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=29839&dpath=document&dfile=02072015123341.pdf&content=L%27Europa+fra+sovranit%C3%A0+indecisa+ed+ipertrofia.+Sciogliere+le+sovrapposizioni+per+un%27Europa+pi%C3%B9+snella?+-+stato+-+dottrina+-+>

GIUSTIZIA

Diritti dei detenuti

In materia si pubblicano i seguenti commenti, pubblicati sulla rivista: www.costituzionalismo.it

"La determinazione e i diritti dei detenuti come tema costituzionalistico", a cura di Marco Ruotolo, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'università di Roma Tre, nel testo l'autore illustra le motivazioni che l'hanno indotto a scegliere la detenzione quale oggetto del fascicolo monografico della Rivista sopracitata. In particolare, egli si sofferma sull'apporto che il costituzionalista può fornire nell'affrontare il tema dei diritti dei detenuti.

"La riforma della riforma penitenziaria: un nuovo approccio ai problemi di sempre", a cura di Glauco Giostra, professore ordinario di procedura penale presso l'università "La Sapienza" di Roma, l'autore evidenzia che, a quarant'anni dalla riforma penitenziaria, è in discussione attualmente un disegno di legge delega per la sua modifica, teso a dare effettività alla finalità rieducativa della pena. Tuttavia, la storia della legislazione penitenziaria dimostra, come ad ogni apertura verso una visione non carcerocentrica dell'esecuzione penale segua una sorta di "risacca legislativa", che introduce limiti e preclusioni, che non permettono di

predisporre un programma individualizzato di graduale inserimento.

"Dalla chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari alla (possibile) eclissi della pena manicomiale", a cura di Andrea Pugiotto, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'università di Ferrara, nel commento si rileva che, dopo ripetuti rinvii, la legge n. 81 del 2014, stabilisce nella data del 31 marzo 2015 la chiusura di sei Ospedali psichiatrici operanti in Italia. Alla soppressione si accompagna l'introduzione di un corpo normativo inedito che se integralmente applicato può trasformare la misura di sicurezza detentiva, da inumana e degradante, in legale eccezione.

"Se la montagna non viene a Maometto. La libertà religiosa in carcere alla prova del pluralismo e della laicità", a cura di Elisa Olivito, ricercatrice confermata di diritto costituzionale presso l'università "La Sapienza" di Roma, nel quale l'autrice ricostruisce l'evoluzione dell'ordinamento penitenziario nella garanzia dei diritti di libertà religiosa dei detenuti e, sottolinea nel contempo come, nonostante alcune riforme, esistano tuttora diverse discrasie nelle condizioni per lo svolgimento del loro tangibile esercizio. Si rilevano soprattutto le

disparità che ancora permangono nel livello di tutela della libertà di culto e dell'assistenza spirituale e l'impossibilità di darne giustificazione tramite un criterio numerico.

I testi dei commenti sono reperibili al seguente indirizzo:
<http://www.costituzionalismo.it/>

INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE

Amministrazione Digitale

Nell'articolo intitolato "Internet for JOBS": un progetto per le competenze digitali", a cura di Michele Iaselli, funzionario del Ministero della Difesa, docente di informatica giuridica alla LUISS - Roma e alla Federico II° - Napoli, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A.", (08/07/2015), si rileva che, il sopracitato progetto, rientrando nell'ambito della coalizione nazionale per le competenze digitali, si prefigge l'obiettivo di mettere i cittadini italiani in condizione di saper leggere, scrivere, contare e comunicare in digitale. Il medesimo si colloca in un contesto nazionale, nell'ottica del *Lifelong Learning*. Il progetto è interamente originale (in quanto non esistono precedenti) e interamente replicabile da chiunque vi abbia interesse (con l'osservanza della licenza CC – BY – NC – SA 3.0).

Il Progetto si articola in sei interventi:

- _ Percorso GOOGLE CHROME | 12 Lezioni
- _ Percorso GOOGLE SEARCH | 6 Lezioni
- _ Percorso GOOGLE MAIL | 12 Lezioni
- _ Percorso GOOGLE DOCS | 12 Lezioni
- _ Percorso LibreOFFICE - Writer | 12 Lezioni
- _ Percorso LibreOFFICE - Calc | 12 Lezioni.

I Percorsi vengono realizzati e portati a regime nell'arco temporale 2015-2020.

Le fasi e le milestone vengono identificate con le date di inizio della prima edizione dei singoli percorsi:

- _ Percorso GOOGLE CHROME | 12 gennaio 2015

- _ Percorso GOOGLE SEARCH | 06 luglio 2015
- _ Percorso GOOGLE MAIL | 02 novembre 2015
- _ Percorso GOOGLE DOCS | 11 gennaio 2016
- _ Percorso LibreOFFICE - Writer | 16 gennaio 2016
- _ Percorso LibreOFFICE - Calc | 04 aprile 2016.

Il progetto "Internet for Jbos" è proposto da DIDASCA, un'associazione non profit con personalità giuridica avente come scopo la promozione della cultura e della formazione della persona nell'ottica del *Lifelong Learning*. Gli interventi di cui sopra fanno parte di un Pledge che DIDASCA ha assunto nei confronti della Gran Coalition For Digital Jobs creata dalla Commissione Europea.

Inoltre, come risorse umane DIDASCA impiega direttamente 7 persone, tutte altamente qualificate. Si rammenta che alla realizzazione del medesimo partecipano anche 200+ membri della DIDASforce – *Task Force for Innovation in Education*.

I soggetti cui è destinato il progetto concernono: - i Knowledge Worker che prestano servizio nella Pubblica Amministrazione e nelle Aziende Private e tutti gli altri cittadini italiani di ogni età, occupati o non, già usciti dal circuito educativo.

LAVORO

Revisioni dei contratti e delle mansioni

Nell'articolo intitolato "Le principali disposizioni per gli Enti Locali del D. Lgs. n. 81/2015, revisione dei contratti e delle mansioni", a cura di Arturo Bianco, si rileva che il D. Lgs. n. 81 del 2015 "*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della L. 10 dicembre 2014, n. 183, c.d. Jobs Act*", detta le seguenti disposizioni per gli Enti locali: il divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa da parte di tutte le P.A. a partire dal 1 gennaio 2017; il superamento dei contratti a progetto; la disposizione delle norme sul part-time; il tempo determinato; la somministrazione e il salario accessorio e l'estensione alla P.A. della possibilità di utilizzare l'apprendistato.

Per quanto concerne il primo punto e cioè i contratti di COCOCO ed a Progetto si sancisce che i contratti a tempo indeterminato sono la forma comune di rapporto di lavoro e che dal prossimo anno, vi sono drastiche limitazioni della possibilità di disporre il conferimento di incarichi di collaborazione, con il superamento del lavoro a progetto. In proposito, si informa che, nelle P.A. matura dal 1 gennaio 2017 il divieto di conferire incarichi di COCOCO.

Un altro punto di fondamentale importanza è quello relativo al part-time, che va redatto in forma scritta e deve indicarne tutti gli elementi. E' prevista la possibilità di svolgere lavoro supplementare e cioè un aumento dell'impegno entro un limite massimo di 36 ore. In mancanza del contratto collettivo si applica il tetto massimo del 25% dell'orario, ma solamente per comprovate cause di tipo lavorativo, di salute, familiari o di formazione professionale. Queste prestazioni sono retribuite con un aumento del 15% della retribuzione globale di fatto, comprensiva della incidenza della retribuzione del lavoro straordinario ed è prevista la possibilità di contrattare clausole elastiche sull'aumento delle prestazioni e sulla loro collocazione temporale.

Per quanto concerne, invece, il tempo determinato sono confermate la durata massima di 36 ore e la necessità che il termine risulti per iscritto, nonché l'obbligo di informazione ai soggetti sindacali.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=5154>

Conciliazione delle esigenze di vita e di cura, vita e lavoro

Nell'articolo intitolato "Le principali previsioni per gli Enti Locali del D. Lgs. n. 80/2015 in tema di conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro", a cura di Arturo Bianco, si sottolinea che, le principali disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 80 del 2015 "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9, della L. 10 dicembre 2014, n. 183" possono essere così riassunte: ampliamento del divieto di adibire le madri ed i padri al lavoro notturno, allungamento fino a 12 anni della età entro cui i genitori possono fruire dei congedi parentali; estensione dei benefici ai genitori dei bambini adottivi ed affidati; maggiore tutela per le

lavoratrici che hanno un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché disposizioni per incentivare il telelavoro e i congedi previsti per le donne vittime di violenze di genere.

Nel testo, l'attenzione dell'autore viene focalizzata su due punti principali: le norme sulla maternità e paternità e le altre disposizioni.

Per quanto concerne il primo punto, si rammenta che l'art. 2 vieta di fare lavorare le donne durante i giorni non goduti prima del parto e prevede il cumulo degli stessi con gli altri giorni spettanti anche se in tale modo si superano i 5 mesi complessivi previsti come congedo di maternità.

Il medesimo articolo permette anche di chiedere la sospensione del congedo per i periodi successivi in caso di ricovero del bambino in una struttura per una volta sola per figlio e previa certificazione medica della idoneità alla ripresa del lavoro. L'art. 3, invece, fissa il diritto a ricevere la indennità di maternità anche in caso di licenziamento per colpa grave e di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o risoluzione per scadenza del termine.

Per quanto attiene il secondo punto, l'art. 23, prevede la possibilità di escludere dal computo dei limiti numerici i dipendenti che utilizzano il telelavoro in virtù dei contratti collettivi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Invece, l'art. 24, inserisce i congedi per le donne vittime di violenza di genere. Le dipendenti che sono inserite nei percorsi di protezione in quanto sono state vittime di violenza di genere hanno il diritto di

astenersi fino a 3 mesi. Le COCOCO che si trovano in simile condizione hanno il diritto alla sospensione del rapporto contrattuale fino a 3 mesi. Di prassi però è opportuno comunque dare un preavviso di almeno 7 giorni. Per la fruizione di questo congedo si ha diritto al trattamento economico in godimento per le voci fisse e continuative, con diritto alla contribuzione figurativa ai fini previdenziali. Il periodo è computato a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità, delle ferie, della 13° mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Si rammenta in proposito che il provvedimento è entrato in vigore il 25 giugno 2015.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.marcoarelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=5155>

PRIVACY

Garante Privacy: donazione degli organi sulla carta d'identità

Nell'articolo intitolato "Garante Privacy: sì alla manifestazione di volontà di donazione di organi sulla carta d'identità", a cura della dr.ssa Francesca Russo, si rileva che il Garante della Protezione dei dati personali con il provvedimento emesso il 4 giugno 2015, n. 333, ha pronunciato parere positivo circa la facoltà di inserire sulla carta d'identità il consenso o il diniego alla donazione di organi o di tessuti in caso di morte.

Si rammenta che, le linee guida redatte dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Interno indicano le modalità operative e organizzative per dare compimento alla normativa che apporta questa nuova manifestazione di volontà del cittadino, che è da considerarsi una facoltà e non un obbligo. Qualora venga espressa tale volontà, la medesima è destinata a confluire nel Sistema Informativo Trapianti (SIT) che raccoglie in un'unica banca dati le predette dichiarazioni.

L'inserimento di queste informazioni nel SIT, a parere del Garante, sono volte a rispettare le volontà del soggetto, garantendo pertanto, un efficiente funzionamento della rete dei trapianti. Infatti al SIT, sono collegati oltre al

Centro Nazionale Trapianti, anche i Centri regionali ed interregionali per i Trapianti e le Aziende sanitarie locali ed esso viene consultato 24 ore su 24 dai centri per i trapianti con riferimento a ciascun soggetto potenziale donatore, allorchè quest'ultimo sia assoggettato ad accertamento di morte.

Il soggetto interessato alla donazione degli organi, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità, dovrà fornire il relativo consenso o diniego, presso il competente ufficio comunale, sottoscrivendo la relativa dichiarazione espressa nel modulo allegato allo stesso schema che contiene anche le indicazioni sul trattamento dei dati personali da rilasciare all'interessato in adempimento dell'obbligo di informativa previsto dal Codice. La medesima deve essere registrata dall'ufficiale dell'anagrafe insieme ai dati raccolti nella procedura per l'emissione o il rinnovo della carta d'identità. Per quanto concerne i cittadini iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), infine, è precisato nel provvedimento, che questi potranno esprimere la propria volontà alla donazione attraverso le altre modalità

previste dalla normativa sui trapianti di organi e tessuti.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.filodiritto.com/news/2015/garant-e-privacy-s-alla-manifestazione-di-volont-di-donazione-di-organi-sulla-carta-di-identit.html>

REGIONI

PDL n. 654 del 22 maggio 2015 della Regione Emilia Romagna "Istituzione della Commissione regionale per la promozione della cultura della sicurezza, della legalità e per il contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata e attività corruttiva"

Si rammenta in proposito, che lo Statuto dell'Emilia-Romagna, all'art. 2, comma 1, lett. d) prevede, tra gli obiettivi prioritari cui la Regione ispira la propria azione, "il rispetto della persona, della sua libertà, della sua integrità fisica e mentale e del suo sviluppo", all'art. 5, comma 1, lett. a) "tutelare la libertà di iniziativa economica e la promozione della sua funzione sociale". Obiettivi che la criminalità organizzata di ogni genere e i fenomeni corruttivi mettono a dura prova. Sempre lo statuto all'art. 28, comma 5°, stabilisce che "L'Assemblea organizza i propri lavori istituendo Commissioni permanenti".

Si avverte la necessità in detta Regione di un organismo Assembleare che possa interfacciarsi con la Commissione nazionale Antimafia e con altre commissioni regionali, quali quella della Lombardia, del Piemonte, dell'Umbria, tenuto conto che per combattere la criminalità organizzata è fondamentale l'unità delle istituzioni in un rapporto di reciprocità che consenta di fare sistema, così come, dall'altro lato, fa sistema la medesima criminalità organizzata.

Pertanto, la Regione Emilia Romagna con la presente proposta vuole provvedere all'istituzione di una Commissione volta a promuovere il contrasto alla criminalità

organizzata di ogni genere e alla corruzione, ritenendo che unire entrambi i fronti, evitando di tenerli distinti, possa aiutare e facilitare l'affermazione del principio di legalità, tenendo in considerazione il fatto che è attraverso i fenomeni corruttivi che la criminalità organizzata condiziona le istituzioni e la politica il più delle volte.

La proposta di legge in oggetto consta di 6 articoli: all'art. 1 vengono previste le finalità della Commissione; all'art. 2, invece, se ne individuano le relative competenze; all'art. 3, la composizione ed il funzionamento della Commissione; mentre all'art. 4, viene favorito il confronto e la collaborazione con autorità nazionali ed extranazionali in vista della migliore conoscenza dei fenomeni mafiosi e di ogni altro genere di criminalità organizzata e fenomeni corruttivi. All'art. 5, è prevista la norma finanziaria in cui l'istituzione della Commissione è contemplata senza oneri per il bilancio regionale, mentre all'art. 6 ne è prevista la sua entrata in vigore.

Il testo della proposta è reperibile al seguente indirizzo:

<http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=att&urn=er:assemblealegislativa:progettodilegge:2015;654>

PDL n. 264 del 6 giugno 2015 della Regione Lazio "Disposizioni in materia di mobility management aziendale"

Con la presente proposta si intende integrare e applicare alla particolare realtà regionale del Lazio la disciplina delle attribuzioni e competenze della figura del Mobility Management aziendale così come la medesima è stata definita dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 27 marzo 1998 (mobilità sostenibile nelle aree urbane). Tale figura, definito anche responsabile della mobilità, nasce dall'esperienza di mobilità sostenibile per la diminuzione dell'impatto ambientale originato dai veicoli privati negli spostamenti casa-lavoro e viceversa. La medesima, deve essere adottata dagli enti pubblici con più di 300 dipendenti per unità locale così come dalle imprese con complessivamente oltre 800 dipendenti. L'adozione di detta figura è obbligatoria e ad essa è preposto la funzione di ottimizzare gli spostamenti sistematici dei dipendenti al fine di ridurre i costi dell'auto privata, utilizzando, tra l'altro strumenti come il piano spostamenti casa-lavoro (PSCL) con cui si cercano soluzioni di trasporto alternativo a ridotto impatto ambientale come ad esempio, *car pooling*, *car sharing*, *bike sharing* ed altre forme.

Le finalità perseguite dalla proposta di legge in esame sono le seguenti: - coordinare le iniziative e le politiche rivolte all'ottenimento di una significativa diffusione di modalità di trasporto ecocompatibili ed alternative all'utilizzo dei veicoli privati; - vigilare sulle criticità del traffico veicolare e promuovere l'adozione di forme di mobilità alternative mediante il monitoraggio costante di fenomeni e tendenze nella materia degli spostamenti casa-lavoro, e l'emissione periodica di linee-guida alla luce delle urgenze viva via registrate e delle opzioni rese possibili anche dall'avanzamento tecnologico; - migliorare la mobilità delle zone in cui risiedono insediamenti industriali o commerciali particolarmente sfavorite, sotto il profilo della prossimità a centri abitati e dei collegamenti con i centri urbani, promuovendo accordi finalizzati al decongestionamento del traffico veicolare. Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

http://atticri.regione.lazio.it/allegati/propostellegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20264.pdf

Obiettivi e strumenti nella riforma costituzionale dello stato regionale

Nell'approfondimento intitolato "La difficile coerenza tra obiettivi e strumenti nella riforma costituzionale della forma di stato regionale e un mito da abbandonare", a cura di Marcello Cecchetti, professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'università di Sassari, si sottolinea che, l'analisi delle prospettive di revisione del Titolo V della Parte II della nostra Costituzione adesso formalizzate nel testo del D.D.L. costituzionale n. 1429-B, approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 10 marzo scorso, non possa fare a meno di muovere da una riflessione onesta ed obiettiva dell'oggetto che ci si prefigge di riformare e cioè che, il testo costituzionale reso dalla riforma del 2001, nei suoi obiettivi di fondo abbia ricevuto una spinta contro

riformatrice, almeno su due piani distinti: da un lato, quello del quadro normativo concernente il piano dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali sub-statali, a seguito della legge costituzionale n. 1 del 2012 e della legge rinforzata n. 243 del 2012; dall'altro quello degli approdi spiccatamente centralisti cui è pervenuta la giurisprudenza costituzionale negli ultimi cinque anni. Due, quindi gli approcci che ne derivano: il primo, volto a favorire, il completamento e la razionalizzazione della spinta contro-riformatrice rispetto al 2001; il secondo, oggi, teso a riconfermare e rilanciare lo spirito della riforma per approntare mezzi e strumenti in grado di attuarla pienamente, colmando le lacune e nel contempo eliminandone le aporie, al fine di renderla veramente

effettiva. Proprio su tale punto emerge un grande equivoco di fondo.

Nel testo l'autore pone l'attenzione sui seguenti punti: - l'orientamento del testo di riforma e il grande equivoco che ne consegue; - il nuovo riparto della potestà legislativa alla luce dei veri obiettivi della riforma ed infine, la rinuncia definitiva al mito

SANITA'

Responsabilità professionale

Nel commento intitolato "Colpa medica: inquadramento normativo e questioni inerenti", a cura di Giovanna Visintini, emerita dell'università di Genova, pubblicato sul Quotidiano Giuridico dell'Ipsoa, (06/07/2015) si rileva che, la finalità principale del c.d. Decreto Balduzzi (D.L. 13/09/2015 n. 158) e della relativa legge di conversione (L. 8 novembre 2012, n. 189) è risultata essere quella del riordino dei principi a cui si devono assoggettare coloro i quali esercitano le professioni sanitarie e le strutture mediche, nell'ottica di tutelare i pazienti (cosa stabilita costituzionalmente), senza accondiscendere ad eccessive estensioni della responsabilità, civile e penale, anche monitorando i rischi sanitari e distribuendo i rischi tra professionisti e gestori delle strutture; questi ultimi, peraltro governabili anche tramite il ricorso all'assicurazione, all'autoassicurazione e ad altri strumenti, che il disegno complessivo avrebbe dovuto tenere in debita considerazione e, che, purtroppo, così non ha fatto. Il sopracitato Decreto ha fatto insorgere un vivace dibattito sia sul versante penale che in quello civile della responsabilità medica nel tentativo, di porre un freno al trend giurisprudenziale in atto, con le frequenti condanne di medici nei confronti dei pazienti loro affidati. Tale disciplina non si è limitata al medico libero professionista, ma è stata, invece, estesa, al medico dipendente del servizio sanitario nazionale. Questo è avvenuto tramite la configurazione dell'obbligazione del medico dipendente da una struttura ospedaliera, ancorché non fondata su un contratto (poiché il contratto viene stipulato dal paziente con l'ente) come fondata dal c.d. contratto sociale. Tale

della competenza legislativa residuale affidata alle Regioni.

Il testo dell'approfondimento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=29836&dpath=document&dfile=01072015115148.pdf&c>

costruzione ha comportato che la responsabilità del medico dipendente, venisse inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale al pari di quella della struttura ospedaliera, con la conseguente applicazione dell'art. 1218 c.c. (in via generale) e dell'art. 2236 c.c. (regolante il contratto d'opera professionale). In riferimento al regime applicabile in tema di ripartizione dell'onere della prova è quello tipico di una responsabilità che si fonda sul dato oggettivo dell'inadempimento e quindi, nel caso preso in esame, sull'insuccesso del trattamento sanitario. Pertanto, ne consegue che, solo nel caso in cui il sanitario risulti essere in grado di provare una causa estranea a detto servizio, può essere esonerato dall'obbligo di risarcire il danno. In proposito si riporta l'art. 3 del sopracitato Decreto: *"L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 del codice civile"*. Quest'ultima norma insieme ad altre solleva una serie di questioni che meriterebbero una analisi più approfondita della giurisprudenza, poiché a parere dell'autrice, la colpa riconosciuta in capo ai medici è circoscritta a quella grave. Inoltre, sarebbe anche necessario fare un distinguo delle varie categorie di medici, chirurghi, ginecologi e soprattutto psichiatri che da qualche tempo sono stati penalizzati in modo eccessivo, come se dovessero essere garanti di un risultato e non solo di prestazioni eseguite a regola d'arte.